

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1321)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

### Proroga del termine della gestione del servizio di Tesoreria statale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 maggio 1951, n. 425, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine per la gestione del servizio di Tesoreria statale affidata alla Banca d'Italia.

Tale servizio è stato ininterrottamente svolto, con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione del Tesoro, dalla Banca medesima fin dal 1894, in quanto soltanto l'Istituto di emissione è in grado di assolvere ai gravosi impegni che esso comporta e di fronteggiare gli sfasamenti, a volte notevoli, che si verificano fra gli introiti ed i pagamenti nelle varie provincie.

L'elevato grado di efficienza acquisito dalla Banca d'Italia nel predetto servizio dà sicuro affidamento che essa, avvalendosi della sua attrezzatura di mezzi e di personale, possa

continuare a svolgerlo con la massima regolarità anche in prosieguo di tempo, corrispondendo alle esigenze del pubblico.

In vista, pertanto, della prossima scadenza, stabilita dalla legge per il servizio di che trattasi, si ravvisa necessario prorogare al 31 dicembre 1970 il termine della gestione, ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione vigente per la gestione medesima.

A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, mentre col successivo articolo 2 si dispone che la legge di che trattasi abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1961 e ciò per evitare discontinuità nella gestione della Tesoreria statale.

Si sottopone, pertanto, detto disegno di legge alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di Tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, è prorogato al 31 dicembre 1970, ferme restando ogni altra disposizione e pattuizione relative al servizio medesimo.

### Art. 2.

La presente legge ha efficacia del 1° gennaio 1961.